



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tolleranza dei 15 giorni dopo la scadenza della RC per auto e moto

Autore: Redazione | 22/11/2018



Scadenza assicurazione obbligatoria auto e moto: durante il periodo di tolleranza di 15 giorni il conducente è in regola sia con la copertura assicurativa sia con il codice della strada.

Hai dimenticato di pagare l'assicurazione della tua macchina o della tua moto e temi di essere multato? Sei rimasto coinvolto in un incidente con la tua auto o con la tua moto dopo che era scaduta l'assicurazione e hai paura che la compagnia neghi in risarcimento? Ebbene, controlla il giorno di scadenza dell'assicurazione, perché la legge prevede la così detta **tolleranza dei 15 giorni dopo la**

scadenza della RC per auto e moto, che ti garantisce – fino alle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio – di non prendere la multa e di avere la copertura assicurativa in caso di incidente.

Il periodo di tolleranza si applica anche se decidi di assicurarti presso un'altra compagnia. Inoltre, la copertura aggiuntiva vale solo per la responsabilità civile (sono, quindi, escluse le altre garanzie: incendio e/o furto; lesioni al conducente; kasko e così via). Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Tolleranza dopo la scadenza RC auto e moto: si rischia la multa?

Dal giorno di scadenza del premio di assicurazione e fino alle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a tale data (periodo di tolleranza) **non si rischia alcuna multa**.

Come è noto il codice della strada obbliga a circolare con auto e moto assicurati per la responsabilità civile verso i terzi. Ai trasgressori viene comminata la **multa da ottocentoquarantanove a tremilatrecentonovantasei euro** – dal 1° gennaio 2017 – nonché la sanzione accessoria del **sequestro amministrativo del veicolo** (il mezzo, senza assicurazione non può circolare sulla strada; pertanto, esso viene prelevato dall'organo che ha accertato l'infrazione e depositato in un luogo, eventualmente concordato con il trasgressore, chiuso al pubblico passaggio) **[1]**.

Lo stesso codice della strada quando parla della sanzione pecuniaria specifica che essa è ridotta ad un quarto se l'assicurazione del veicolo viene attivata entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto periodo di tolleranza **[2]**.

Da ciò deriva che, come detto, nei quindici giorni successivi alla scadenza del premio, nessuna multa può esserti inflitta per aver circolato senza assicurazione **[3]**.

Esempio:

- il premio di assicurazione dell'auto di Tizio è scaduto il 30 novembre 2018;
- Tizio viene fermato dalle forze dell'ordine in data 5 dicembre 2018.

Conseguenza: Tizio non può essere multato, perché ancora non sono trascorsi i quindici giorni di tolleranza dalla scadenza del premio, i quali scadono alle ore 23:59 del 15 dicembre 2018 (15 giorni: dal 1° al 15 dicembre 2018).

Altro esempio:

- il premio di assicurazione dell'auto di Tizio è scaduto il 30 novembre 2018;
- Tizio viene fermato dalle forze dell'ordine in data 16 dicembre 2018.

Conseguenze: Tizio può essere multato, perché il periodo di tolleranza di quindici giorni è scaduto alle ore 23:59 del 15 dicembre 2018 (15 giorni: dal 1° al 15 dicembre 2018). La sanzione pecuniaria è, però, secondo quanto già precisato, ridotta ad un quarto se il veicolo viene assicurato da Tizio entro il quindicesimo giorno successivo al 15 dicembre 2018, quindi entro le ore 23:59 del 30 dicembre 2018 (15 giorni: dal 16 al 30 dicembre 2018). La medesima sanzione può, comunque, essere ridotta ad un quarto anche se Tizio comunica la volontà di demolire il veicolo, previa autorizzazione dell'organo che ha accertato la violazione **[4]**.

Riguardo al periodo di comporta di quindici giorni devi sapere che esso, in passato, veniva accordato dalle compagnie di assicurazione - a tutela del distratto conducente e cliente della compagnia - solo come prassi, poiché non esisteva un obbligo di legge in tal senso.

Solo nel 2012 il legislatore è intervenuto in materia, eliminando il così detto **tacito rinnovo** delle polizze di assicurazione e rendendo operativo, sul piano giuridico, il periodo di tolleranza (concretamente, a partire dal 1° gennaio 2013) **[5]**.

Per chiarire agli operatori ed agli uffici competenti le novità introdotte con la riforma appena detta, il **ministero dell'Interno** ha emanato un'apposita **circolare**, con la quale ha specificato che durante i quindici giorni successivi alla scadenza del premio assicurativo non sono applicabili le sanzioni previste dal codice della strada in tema di: a) assicurazione obbligatoria; b) possesso dei documenti di circolazione; c) esposizione dei contrassegni **[6]**.

Nota bene. **Il periodo di tolleranza vale, esclusivamente, per i contratti di durata annuale** (anche se il pagamento del premio è frazionato) **e per il pagamento dei premi successivi al primo.**

Quindi, fai attenzione, perché se hai un contratto di assicurazione con durata inferiore all'anno - o non hai pagato il primo premio - e circoli senza assicurazione, anche se solo da un giorno o da poche ore, rischi di prendere le sanzioni di cui sopra abbiamo detto.

Se hai, invece, un contratto di assicurazione di durata annuale, con frazionamento del pagamento del premio, il periodo di tolleranza di quindici giorni si applica alla scadenza di ogni rata; non solo a quella annuale di scadenza del contratto.

Esempio:

- il tuo contratto di assicurazione scade il 17 gennaio di ogni anno;
- il pagamento delle rate è semestrale (17 luglio e 17 gennaio).

Conseguenza: puoi tranquillamente circolare per i quindici giorni successivi alla scadenza sia del 17 luglio, cioè entro le 23:59 del 1° agosto (15 giorni: dal 18 luglio al 1° agosto) sia del 17 gennaio, ossia entro le 23:59 del 1° febbraio (15 giorni: dal 18 gennaio al 1° febbraio).

Fai attenzione anche ad un'altra cosa. Il codice della strada con il termine **circolazione** non intende solo la marcia, ma anche la **sosta**; ciò significa che se hai l'assicurazione scaduta possono multarti e sequestrarti il veicolo anche se non è in movimento, ma parcheggiato. Ti conviene, pertanto, lasciarlo in un posto non pubblico o non aperto al pubblico passaggio, fino a quando non rifarai l'assicurazione.

Tolleranza dopo la scadenza RC auto e moto: il sinistro è risarcito?

Dal giorno di scadenza del premio di assicurazione e fino alle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a tale data (periodo di tolleranza), in caso di incidente, **la compagnia è obbligata a risarcire il danno**.

Tale obbligo è previsto dal codice civile, il quale fa espressamente riferimento, in materia di contratto di assicurazione, al periodo di comporto di quindici giorni dalla scadenza del premio (con esclusione della prima rata e dei contratti non annuali, come abbiamo già precisato) **[7]**.

In particolare, si parla di sospensione dell'assicurazione. Questo significa che **per i quindici giorni seguenti alla scadenza, continua la copertura assicurativa** e, in caso di incidente durante tale periodo, la compagnia è tenuta a risarcire il danno; perché è l'ultimo premio pagato a coprire i quindici giorni.

Esempio:

- il premio di assicurazione dell'auto di Caio è scaduto il 31 dicembre 2018;
- Caio rimane coinvolto in un incidente in data 3 gennaio 2019.

Conseguenza: la compagnia d'assicurazione è obbligata a risarcire il danno, perché il sinistro si è verificato durante il periodo di tolleranza, che scade alle ore 23:59 del 15 gennaio 2019 (15 giorni: dal 1° al 15 gennaio 2019).

Altro esempio:

- il premio di assicurazione dell'auto di Caio è scaduto il 31 dicembre 2018;
- Caio rimane coinvolto in un incidente in data 17 gennaio 2019;
- sempre il 17 gennaio 2019 e prima dell'incidente, Caio riattiva l'assicurazione pagando il premio.

Conseguenza: la compagnia di assicurazione non è tenuta a risarcire il danno, perché: a) il periodo di tolleranza è scaduto alle ore 23:59 del 15 gennaio 2019 (15 giorni: dal 1° al 15 gennaio 2019) e il sinistro si è verificato il 17 gennaio 2019; b) secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, scaduto il periodo di comporto, quando poi si riattiva l'assicurazione, essa è valida a partire dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del premio **[8]**. Nel caso di Caio, l'assicurazione pagata il giorno stesso e prima dell'incidente (17 gennaio 2019) diviene operante solo il giorno successivo (18 gennaio 2019), per cui quando si verifica il sinistro il veicolo è senza assicurazione.

Ulteriore esempio:

- il premio di assicurazione di Caio è scaduto il 31 dicembre 2018;
- Caio rimane coinvolto in un incidente in data 20 gennaio 2019.

Conseguenza: la compagnia di assicurazione non è tenuta a risarcire il danno, perché il periodo di tolleranza è scaduto alle ore 23:59 del 15 gennaio 2019 (15 giorni: dal 1° al 15 gennaio 2019) e il sinistro si è verificato il 20 gennaio 2019; pertanto, in assenza di copertura assicurativa.

A questo punto la domanda sorge spontanea: **“ma chi deve risarcire il danno se la compagnia di assicurazione, come negli ultimi due esempi, non è obbligata a farlo?”**.

Orbene, se è il danneggiante a non avere l'assicurazione, interviene il Fondo di garanzia vittime della strada (anche se entro determinati limiti); se, invece, a non avere l'assicurazione è il danneggiato, egli può chiedere, comunque, il risarcimento al danneggiante ed alla sua compagnia di assicurazioni, in quanto il suo diritto al ristoro per il danno subito non viene meno solo perché il veicolo del danneggiante fosse, al momento dell'incidente, senza assicurazione **[9]**.

Note

- [1]** Art. 193 commi 1, 2 e 4 cod. str. **[2]** Art. 193 comma 3 cod. str.; art. 1901 comma 2 cod. civ. **[3]** Artt. 180 e 181 cod. str. **[4]** Art. 193 comma 3 cod. str. **[5]** Art. 22 decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012; art. 170 bis decreto legislativo 209/2009 "codice delle assicurazioni private". **[6]** Circolare 300-A-1319-13-101-20-21-7 del 14 febbraio 2013. **[7]** Art. 1901 comma 2 cod. civ. **[8]** Cass. Civ. sent. n. 23167/2014. **[9]** GdP Napoli sent. n. 5553/2013. *Autore immagine: 123rf com*